

**"31" (Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)** le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD.

**"32" (Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea)** i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

È prevista la possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea anche da parte delle persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.

Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono oneri deducibili e vanno indicati nel rigo RP21.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD.

**"33" (Spese per asili nido)** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD.

**"34" (Altre spese detraibili)** le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

Con questo codice vanno comprese le somme relative alle "Altre spese detraibili" indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD;

#### **Rigo RP20 Totale delle spese sul quale calcolare la detrazione**

Questo rigo deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19%.

Se la somma delle spese sanitarie dei rigi RP1, RP2 e RP3, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**, potete avvalervi della rateazione.

In questo caso dovete:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{RP1, \text{ col. 1} + RP1 \text{ col. 2} + RP2 + RP3}{4}$$

Se non effettuate la rateazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei rigi RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

- sommare gli importi dei rigi da RP4 a RP19 (per il rigo RP16 sommare gli importi indicati nelle colonne 1 e 2) e riportare il totale nella colonna 3;
- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN15 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP20 colonna 4.

#### **SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo**

In questa sezione indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Non devono, invece, essere indicati gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 129 del CUD 2013 o nel punto 127 del CUD 2012 nonché nel punto 120 del CUD 2013 o del CUD 2012. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 121 del CUD 2013 o del CUD 2012 si rinvia alle istruzioni relative ai rigi da RP27 a RP31.

#### **Rigo RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali**

Gli oneri indicati in questo rigo sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

**Colonna 1:** indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

La deduzione dal reddito spetta solo per la parte di contributi che supera complessivamente l'importo di 40 euro. Pertanto indicare nella presente colonna l'importo dei contributi versati che supera tale limite.

**Colonna 2:** indicare l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonauscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.